

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

(Legge 27 dicembre 1977, N° 1085)

Sezione 2a: Condotta delle navi in vista una dell'altra

11. (Applicazione) - Le regole di questa sezione si applicano alle navi in vista una dell'altra.

12. (Navi a vela) - a) Quando due navi a vela si avvicinano una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:

i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la barca che ha il vento alla sinistra deve liberare la rotta all'altra;

ii) quando tutte due le navi hanno il vento dallo stesso lato, la nave che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che è sottovento;

iii) se una nave con il vento sulla sinistra vede una nave sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra nave ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciar libera la rotta all'altra.

b) Ai fini della presente regola si considera sopravento il lato opposto a quello in cui è bordato il boma della randa o, nel caso di navi a vele quadre, il lato opposto a quello in cui è bordata la più grande vela di strallo.

13. (Nave che raggiunge un'altra)

a) Nonostante le disposizioni delle sezioni 1a e 2a della parte B, fermo restando quanto stabilito dalle regole della seguente sezione, una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciare libera la rotta alla nave raggiunta (*).

b) Una nave deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra, quando si avvicina all'altra venendo da una direzione di più di 22,5 gradi a poppavia del traverso di quest'ultima, che si trova cioè, relativamente alla nave che sta raggiungendo, in posizione tale che di notte potrebbero scorgere solo il fanale di coronamento, ma nessuno

dei fanali laterali di quest'ultima.

c) Quando una nave non può stabilire con certezza se ne sta raggiungendo un'altra, deve ritenere che questa situazione si stia verificando ed agire di conseguenza.

d) Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento tra le due navi potrà far considerare la nave che raggiunge l'altra come una che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti regole ed esonerarla dall'obbligo di lasciar libera la rotta alla nave raggiunta fino a che non l'abbia oltrepassata e non sia libera da essa.

(*) La lett. a) è stata sostituita con l'emendamento al Regolamento, approvato con Risoluzione A 464 adottata il 19 novembre 1981.